

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 4450

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLA SANITÀ  
(MARIOTTI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELL'INTERNO  
(TAVIANI)

COL MINISTRO DEL TESORO  
(COLOMBO EMILIO)

COL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE  
(RESTIVO)

E COL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO  
(ANDREOTTI)

### Ordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali

*Seduta del 12 ottobre 1967*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Gli istituti zooprofilattici sperimentali, oggetto della presente proposta di legge, operano attivamente già da decenni nel campo della profilassi veterinaria. Sorti per iniziative locali variamente organizzate, hanno assunto e sono destinati ad assumere ancor più una importanza fondamentale nella vita dell'agricoltura italiana. Ciò è esplicitamente affermato nel programma di sviluppo economico, per il quinquennio 1965-69, che sottolinea (Capitolo VII: sicurezza sociale, settore sanitario, n. 13) come la componente sanitaria si riveli di primissimo piano per lo sviluppo della produzione zootecnica. A tale scopo è necessario un potenziamento degli istituti zooprofilattici: da cui perciò non si può prescindere nella rea-

lizzazione del processo di risanamento degli allevamenti, anche esso portato in primo piano nello stesso programma (Capitolo XVIII, Agricoltura, direttive e priorità degli interventi, n. 8).

Gli scopi generali verso cui è indirizzata l'attività degli istituti possono essere così sintetizzati:

a) studio scientifico-pratico delle malattie degli animali causate da agenti infettivi o parassitari, sia per ciò che concerne le cause e le modalità di insorgenza e di diffusione, sia nei riguardi della prevenzione e della difesa da tali malattie. In questi ultimi anni tale orizzonte si è anzi ampliato, allargandosi gradatamente anche alle forme morbose degli animali che, legate o no ad una causa infet-

tiva o parassitaria, si presentano per così dire come fatto patologico collettivo e non individuale;

b) assistenza gratuita a favore degli allevatori e degli stessi veterinari pratici, realizzata attraverso la consulenza tecnico-scientifica, gli esami diagnostici, con relative ricerche di laboratorio ed i sopralluoghi effettuati, sempre a titolo gratuito, negli allevamenti. Tale attività diagnostica e di laboratorio si estende anche al delicatissimo settore degli alimenti di origine animale destinati all'alimentazione umana;

c) preparazione, spesso conseguente a ricerche originali, dei prodotti necessari alla lotta contro le malattie del bestiame, e cioè prodotti diagnostici, prodotti immunizzanti e prodotti per la cura — individuale o collettiva — delle stesse malattie.

Non è difficile rendersi conto che si tratta di una azione che persegue finalità pubbliche nel campo della profilassi veterinaria, in un angolo visuale che trascende le considerazioni di interesse privato legate ad ogni normale attività produttiva.

Ciò chiarisce anche le ragioni dell'origine degli istituti. Col modificarsi delle colture e col sempre maggiore incremento del patrimonio zootecnico nazionale era logico infatti che le malattie del bestiame trovassero esca e modo per manifestarsi in maniera sempre più massiccia, anche per l'aumento degli agglomerati di animali e per la graduale intensificazione del movimento commerciale — nazionale e internazionale — degli animali stessi e dei loro prodotti. Logico quindi che si facesse sempre più impellente la necessità di disporre di strumenti atti, da un lato, al rapido e sicuro riconoscimento delle malattie di cui andava quindi approfondita la conoscenza, e dall'altro allo studio ed alla tempestiva produzione di sicuri e specifici mezzi di lotta.

D'altra parte le caratteristiche ambientali della nostra agricoltura, ed in particolare della nostra zootecnia, sono molto diverse da zona a zona: diversa spesso la specie animale prevalente, diverse le razze e il grado di selezione, diverso il modo di allevamento e di sfruttamento, diverse le risorse alimentari, diverso il clima e il terreno; diversa quindi, in sostanza, la stessa patologia animale, come diverso, dal punto di vista economico-sociale, il tipo di impresa agricola.

Ogni istituto sorse quindi con una sua propria fisionomia, non solo per ciò che concerne gli indirizzi impressi alla ricerca scientifica e alla attività diagnostica e di produzione, ma anche per ciò che riguarda lo stesso

ordinamento istituzionale che ovviamente ha risentito della composizione delle forze — amministrazioni comunali e provinciali, enti privati e pubblici, istituti di credito, associazioni imprenditoriali, ecc. — che ne determinarono la creazione.

Tale diversità si è rivelata un fatto essenzialmente positivo, sia dal punto di vista dell'attività scientifica e pratica, sempre innestata nel vivo dei problemi propri di ciascuna zona, sia dallo stesso punto di vista amministrativo con una autonomia funzionale che ha consentito agli istituti di raggiungere un notevole livello nella cultura scientifica, nella preparazione di personale specializzato e nella produzione altamente qualificata di presidi immunizzanti.

La prima di tali istituzioni sorse in Lombardia, con la stazione zooprofilattica di Milano la cui costituzione risale al 1907. Come filiazione di questa, nacque nel 1920 la stazione zooprofilattica di Brescia: le due stazioni furono poi fuse, nel 1947, in un unico organismo che è l'attuale istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia, avente giurisdizione sulle rispettive regioni.

Di poco posteriore l'origine della stazione zooprofilattica del Mezzogiorno, istituita nel 1908 e la cui attività interessa, oltre alla Campania, la Lucania e la Calabria. Una sua sezione staccata, quella di Foggia, divenne autonoma nel 1928, costituendo l'attuale istituto zooprofilattico sperimentale di Foggia che ha come zona di competenza le Puglie ed il Molise.

Al 1913 risale l'inizio del funzionamento dell'istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria, la cui azione si rivolge al complesso delle due regioni.

È del 1930 la costituzione della stazione zooprofilattica di Roma, che trae peraltro le sue origini dalla sezione zooprofilattica dell'istituto zootecnico laziale costituito nel 1918. Con l'attuale denominazione di istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana è con precisione indicata la zona di giurisdizione di tale ente.

La Sardegna e la Sicilia dispongono anche esse di propri istituti: per la precisione la stazione zooprofilattica sperimentale della Sardegna, sorta nel 1928, e l'istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia sorto nel 1930.

Nelle regioni del Veneto, ivi compreso il Trentino ed il Friuli-Venezia Giulia, e nella provincia di Ferrara agisce dal 1928 l'istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;

nelle province umbro-marchigiane — fatta eccezione per Ascoli Piceno — è presente l'istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche costituito nel 1933; nell'Abruzzo e nel Piceno l'istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo sorto nel 1942.

L'estensione dell'attività degli istituti alle zone di rispettiva competenza si impernia su una rete di sezioni diagnostiche distribuite nelle varie province a seconda delle esigenze locali, sezioni che sono attualmente 59. Se si considera che le sedi di istituto sono 12 (due istituti hanno doppia sede), sono in tutto 71 le province italiane che dispongono di laboratori specializzati per la diagnosi delle malattie del bestiame.

Volendo giudicare quantitativamente il valore della assistenza così fornita sarà sufficiente notare che nel 1964 i laboratori degli istituti hanno complessivamente effettuato 2.607.435 accertamenti diagnostici e il personale tecnico ha compiuto 9.385 sopralluoghi negli allevamenti (687.435 i chilometri percorsi a tale scopo). Sarà opportuno ricordare ancora una volta che tale assistenza è stata prestata senza che alcun onere venisse a gravare sugli allevatori interessati: né va taciuto che, degli esami diagnostici, 131.140 riguardavano derrate di origine animale destinate all'alimentazione umana, il che ha permesso da un lato di eliminare innumerevoli fonti di contagio e dall'altro di recuperare quantità notevoli di alimenti — specie carni — che senza il conforto dell'esame batteriologico sarebbero state destinate alla distruzione.

Da quanto sin qui esposto appare chiaramente dimostrato che le finalità perseguite dagli istituti in conformità delle norme dei rispettivi statuti si configurano come di reale interesse pubblico, e si identificano — nel campo della profilassi veterinaria — con quelle stesse perseguite dall'amministrazione sanitaria dello Stato. Del resto l'azione della medesima amministrazione è stata costantemente diretta a favorire la creazione degli istituti zooprofilattici, a vigilarne l'attività sia sul piano tecnico che su quello amministrativo e, per quanto possibile, a sorreggerne economicamente il funzionamento. L'intervento finanziario dello Stato non sopperisce però che in parte (appena il 25 per cento) alle spese sostenute dagli istituti, i quali pertanto si procurano i restanti mezzi finanziari, necessari all'espletamento delle attività di interesse pubblico (assistenza gratuita, attività scientifica, potenziamento dei laboratori), attraverso la produzione e la cessione dei presidi immunizzanti e curativi contro le malattie del bestiame. Anche i

contributi degli enti locali sono infatti — per la nota situazione economica di tali enti — del tutto insignificanti.

L'amministrazione sanitaria si trova quindi nelle necessità di salvaguardare la vita degli istituti, dato che con essi dispone di uno strumento validissimo per svolgere la sua azione, nel campo della sanità animale, essendo anzi necessario, coll'aumento delle iniziative dello Stato in tale settore, incrementarne la potenzialità. A tal fine è necessario che l'ordinamento degli istituti sia uniformato in un inquadramento più rispondente ai compiti attuali, conferendo ad essi un nuovo stato giuridico, esattamente configurato ai fini di interesse generale, in maniera che lo Stato possa esercitare anche in questo campo il proprio controllo, come su tutti gli enti a cui sono affidati compiti di pubblico interesse. Ciò d'altra parte deve essere realizzato mantenendo agli istituti la loro autonomia, così necessaria — come sopra chiarito — alla loro attività ed al loro indispensabile incremento.

L'attuale legislazione in materia, che si riduce a quanto stabilito dall'articolo 1 della legge 13 marzo 1958, n. 296, e dall'articolo 67 del regolamento di polizia veterinaria (decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320), è ormai non più rispondente alle esigenze attuali: da ciò è derivata la necessità di predisporre il presente disegno di legge, che risponde agli scopi fondamentali seguenti:

conferire agli istituti personalità giuridica pubblica, come conseguenza delle finalità pubbliche loro affidate;

qualificare gli istituti come enti sanitari, in quanto operanti nell'ambito delle attività proprie dell'amministrazione sanitaria;

uniformare gli scopi statuari di primario interesse;

inquadrare in maniera unitaria la strutturazione tecnica dei laboratori di ricerca scientifica e di diagnosi, in particolare nel campo delle ricerche sugli alimenti umani di origine animale e sui mangimi ed integratori per l'alimentazione del bestiame;

riconoscere la necessaria autonomia amministrativa e tecnica degli istituti, fissando esattamente i limiti entro i quali tale autonomia può essere esercitata;

creare strumenti idonei per il coordinamento della ricerca scientifica e delle attività produttive degli istituti al fine di realizzare una gestione economicamente valida di tali attività e di consentire che gli istituti operanti in zone ad economia agricola depressa possano beneficiare in parte delle sopravvenienze attive eventualmente realizzate dagli istituti ope-

ranti nelle zone ad economia agricola più avanzata;

porre l'amministrazione sanitaria dello Stato in condizione di poter utilizzare l'apparato produttivo degli istituti per la preparazione dei prodotti immunizzanti, terapeutici e diagnostici necessari per la realizzazione degli interventi diretti dello Stato nella profilassi pianificata delle malattie del bestiame, allo scopo sia di prefissare e unificare le caratteristiche dei singoli prodotti sia di stabilirne il prezzo tenendo conto delle finalità pubbliche della loro utilizzazione.

#### RASSEGNA RIASSUNTIVA DEL DISEGNO DI LEGGE.

*Articolo 1:* Definisce gli istituti zooprofilattici come enti pubblici sanitari e li sottopone alla vigilanza ed alle direttive tecniche del Ministero della sanità.

*Articolo 2:* Stabilisce le zone di competenza e l'istituzione delle sezioni provinciali e interprovinciali.

*Articolo 3:* Elenca i compiti affidati agli istituti, stabilendone la gratuità.

*Articolo 4:* Conferisce agli istituti la facoltà di dedicarsi previa autorizzazione interministeriale, alla preparazione di prodotti biologici e medicinali e di ogni altro prodotto occorrente alla lotta contro le malattie trasmissibili degli animali. Tale produzione è quindi limitata esclusivamente ai mezzi profilattici e terapeutici necessari a combattere le malattie degli animali sostenute da agenti infettivi, escludendo quindi tutti i prodotti che esulano da questo settore di impiego nonché quelli usati per equilibrare le esigenze nutritive degli animali o per la loro stessa alimentazione.

Conferisce inoltre al Ministero della sanità la facoltà di affidare ad uno o più istituti la preparazione dei prodotti diagnostici o profilattici occorrenti all'esecuzione dei piani di risanamento. Tale disposizione trova la sua giustificazione nelle seguenti finalità:

1) poter ottenere, attraverso la concentrazione della produzione, una alta qualificazione dei prodotti conseguente alla specializzazione dell'istituto produttore ed una riduzione dei costi di fabbricazione;

2) consentire all'amministrazione sanitaria di poter disporre di tali prodotti nel più breve tempo possibile e per i casi di impiego d'urgenza (caratteristica che ricorre con la massima frequenza nella profilassi veterinaria), nei quali le normali procedure di acquisto secondo le norme sulla contabilità generale

dello Stato, si dimostrano del tutto inadatte allo scopo, richiedendo procedure estremamente lunghe e complesse per il perfezionamento dei relativi contratti di fornitura. Si tratta di commesse che l'amministrazione concede ad enti pubblici posti sotto la sua diretta vigilanza e tutela: ciò può considerarsi, cioè, nel caso particolare, una vera e propria produzione di Stato. Questa nuova procedura che si intende instaurare risponde alle necessità di immediatezza dell'intervento dell'amministrazione sanitaria nella profilassi delle malattie trasmissibili degli animali.

*Articolo 5:* Prevede la eventuale compartecipazione degli allevatori alle spese dei prodotti medicinali impiegati nella profilassi veterinaria.

*Articolo 6:* Stabilisce per gli istituti l'obbligo di istituire laboratori separati per gli esami degli alimenti di origine animale e per le analisi dei mangimi e degli integratori per l'alimentazione animale, nonché di reparti e laboratori separati quando gli istituti gestiscano centri di fecondazione artificiale.

*Articolo 7:* Prevede lo stanziamento della somma di 1 miliardo e 500 milioni di lire nel bilancio del Ministero della sanità come concorso spesa per i servizi di cui all'articolo 3.

*Articolo 8:* Definisce il patrimonio di ciascun istituto.

*Articolo 9:* Elenca le voci delle entrate degli istituti.

*Articoli 10 e 11:* Elencano gli organi degli istituti e ne stabiliscono le norme costitutive. Un rappresentante del Ministero della sanità, ispettore generale veterinario, è membro di diritto del consiglio di amministrazione di ciascun istituto. È previsto in particolare lo scioglimento del consiglio e la nomina di un commissario governativo quando il consiglio non sia in grado di funzionare o violi le norme di legge o regolamentari anche dopo diffida. Le attribuzioni dei singoli organi sono demandate agli statuti di ogni istituto.

*Articolo 12:* Precisa la composizione del collegio sindacale cui è affidato il riscontro della gestione finanziaria e amministrativa degli istituti.

*Articolo 13:* Delinea la figura del direttore di ciascun istituto.

*Articolo 14:* Detta le norme per la nomina e l'assunzione di personale veterinario. Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

concernenti le promozioni a capo di laboratorio ed aiuto sono demandate ai regolamenti. Il ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto i programmi di esame.

*Articolo 15:* Fissa gli atti sui quali il Ministero della sanità esercita le sue funzioni di tutela e vigilanza sugli istituti (bilanci preventivi, conti consuntivi e principali deliberazioni). Ovviamente, per le ragioni già illustrate in precedenza tale azione viene esercitata sugli atti di primaria importanza che investono l'attività degli enti, non potendosi estendere l'azione stessa su ogni deliberazione adottata, per non incorrere nel pericolo di determinare un appesantimento amministrativo nel funzionamento degli istituti che, per la loro stessa natura, necessitano di poter svolgere la loro attività con la maggiore tempestività e prontezza.

*Articolo 16:* Definisce l'organo periferico del Ministero della sanità, al quale sono demandati i poteri di vigilanza tecnica sugli istituti.

*Articoli 17 e 18:* Viene istituito presso il Ministero della sanità il comitato nazionale degli istituti zooprofilattici e si definiscono i compiti attribuiti al comitato stesso.

*Articolo 19:* Obbliga gli istituti, entro un anno dalla entrata in vigore della legge, a rivedere il proprio statuto uniformandolo alla legge stessa. Gli statuti sono approvati con decreto del ministro per la sanità di concerto col ministro per il tesoro. In caso di inadempienza, entro i termini fissati, è prevista la nomina di un commissario straordinario che dovrà provvedere alla revisione degli statuti stessi.

*Articolo 20:* Precisa le norme da seguire affinché ogni istituto disponga di un proprio regolamento per l'ordinamento interno e l'organico del personale.

*Articolo 21:* Detta le norme sul mantenimento in servizio del personale di ruolo al momento dell'entrata in vigore della legge.

*Articolo 22:* Prevede i mezzi di copertura degli oneri derivanti dal provvedimento.

## DISEGNO DI LEGGE

### ART. 1.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali indicati nella tabella A annessa alla presente legge sono enti sanitari dotati di personalità giuridica di diritto pubblico e sottoposti alla vigilanza del Ministero della sanità, che impartisce anche le direttive tecniche e ne coordina il funzionamento.

### ART. 2.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali operano nelle province a fianco di ciascuno indicate nella tabella A annessa alla presente legge e nell'ambito delle rispettive circoscrizioni provvedono all'istituzione ed al funzionamento di sezioni provinciali o interprovinciali.

### ART. 3.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono:

a) alle ricerche sperimentali sulla eziologia ed epizootologia delle malattie trasmissibili degli animali e sui mezzi per prevenirne l'insorgenza e combatterne la diffusione;

b) al servizio diagnostico delle malattie trasmissibili degli animali;

c) agli esami ed alle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale prelevati d'ufficio;

d) agli esami ed alle analisi dei campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati d'ufficio;

e) alla propaganda sanitaria ed alla consulenza agli allevatori per la difesa contro le malattie trasmissibili degli animali e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali;

f) alla formazione di personale specializzato nel campo della zooprofilassi;

g) ad ogni altro compito di interesse veterinario, che venga loro demandato dal Ministero della sanità.

Per l'espletamento dei compiti di cui al presente articolo gli istituti zooprofilattici sperimentali non possono richiedere alcun pagamento neppure a titolo di rimborso spese.

### ART. 4.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere autorizzati dal Ministero della sa-

nità di concerto con il Ministero dell'industria e del commercio e dell'artigianato, alla produzione dei sieri, dei vaccini, dei virus, delle anatossine, delle tossine diagnostiche e delle specialità medicinali nonché di ogni altro prodotto occorrente nella lotta contro le malattie trasmissibili degli animali, con particolare riguardo a quelle localmente più diffuse.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali possono essere incaricati dal Ministero della sanità anche della preparazione e della distribuzione dei prodotti diagnostici, profilattici e curativi occorrenti per l'esercizio delle misure di polizia veterinaria e dei piani di risanamento approvati dal Ministero della sanità. La preparazione di tali prodotti è disposta con decreto del Ministro per la sanità, tenuto conto del piano di coordinamento predisposto dal comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, di cui al successivo articolo 17.

Con tale decreto devono essere stabiliti:

- a) l'istituto o gli istituti cui è demandata la preparazione;
- b) la tecnica di preparazione e la composizione del prodotto;
- c) le modalità di controllo;
- d) le caratteristiche delle confezioni;
- e) ove occorra, il quantitativo da produrre e le modalità di distribuzione.

Con lo stesso decreto è altresì fissato il prezzo di cessione del prodotto, che viene determinato dal Ministero della sanità in base al costo di produzione e alle spese di distribuzione.

#### ART. 5.

Il Ministro per la sanità può, con proprio decreto, porre in tutto o in parte la spesa per l'impiego del prodotto a carico dei proprietari di animali, nei casi in cui l'impiego del prodotto stesso è disposto obbligatoriamente per l'attuazione dei piani di profilassi o di misure di polizia veterinaria.

#### ART. 6.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali sono organizzati in laboratori, il numero e le attribuzioni dei quali sono stabiliti nei regolamenti di cui all'articolo 20; in ogni caso è istituito un laboratorio per gli esami delle analisi dei campioni di carni e degli altri alimenti di origine animale, prelevati d'ufficio ai sensi della legge 26 febbraio 1963, n. 441,

e inoltre un laboratorio per le analisi di campioni di mangimi per l'alimentazione degli animali e degli integratori per mangimi prelevati dagli organi del Ministero della sanità ai sensi della legge 15 febbraio 1963, n. 281. Di tali laboratori possono avvalersi anche gli organi delle altre amministrazioni dello Stato preposte alla vigilanza per l'applicazione della legge 15 febbraio 1963, n. 281.

Gli istituti che svolgano taluna delle attività produttive indicate nell'articolo 4, o gestiscano centri per la fecondazione artificiale, devono istituire appositi reparti con impianti, attrezzature, personale e gestione contabile separati dagli altri laboratori.

#### ART. 7.

Nello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità è iscritta la somma annua di lire un miliardo e cinquecento milioni a titolo di concorso dello Stato alla spesa per i servizi previsti dall'articolo 3. La somma sarà annualmente ripartita tra tutti gli istituti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro tenuto conto delle necessità finanziarie degli istituti per l'assolvimento dei compiti istituzionali.

#### ART. 8.

Il patrimonio di ciascun istituto zooprofilattico sperimentale è costituito dai beni da essi posseduti al momento dell'entrata in vigore della presente legge e da quelli di qualsiasi specie che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'ente.

#### ART. 9.

Le entrate con le quali gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono agli scopi istituzionali sono costituite:

a) dal contributo annuo del Ministero della sanità;

b) dai contributi volontari delle regioni, delle province, dei comuni, degli enti di diritto pubblico e degli istituti di credito o di altri enti comunque interessati all'incremento, al miglioramento e alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico;

c) dai redditi del proprio patrimonio;

d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione indicate nel precedente articolo 4;

e) dagli utili eventuali derivanti dalla gestione di centri di fecondazione artificiale degli animali.



## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

## ART. 10.

Sono organi degli istituti zooprofilattici sperimentali:

- 1) il presidente;
- 2) il consiglio di amministrazione;
- 3) la giunta esecutiva;
- 4) il collegio sindacale.

## ART. 11.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'ente e presiede il consiglio di amministrazione e la giunta esecutiva.

Il presidente è eletto dal consiglio di amministrazione nel suo seno a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro per la sanità ed è composto da un rappresentante di ogni regione e ogni provincia comprese nella circoscrizione territoriale di ciascun istituto, nonché da un rappresentante di ciascuno degli enti pubblici, che concorrono al finanziamento dell'istituto, con una somma annua non inferiore a 5 milioni.

Fa parte di diritto del consiglio di amministrazione anche un rappresentante del Ministero della sanità appartenente alla carriera direttiva dei veterani con qualifica di ispettore generale. Il Ministro per la sanità nomina anche un componente supplente avente la stessa qualifica.

La giunta esecutiva è composta dal presidente dell'istituto e da due membri designati dal consiglio di amministrazione fra i suoi componenti.

Il direttore dell'istituto partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione e della giunta esecutiva.

Il presidente e il consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni.

Nei casi in cui il consiglio non sia in grado di poter funzionare regolarmente oppure violi persistentemente, nonostante diffida, le norme di legge e di regolamento, pregiudicando gravemente gli interessi dell'ente, il Ministro per la sanità può sciogliere, con proprio decreto, il consiglio di amministrazione e nominare un commissario governativo per l'amministrazione straordinaria, fissando il termine non superiore ad un anno entro il quale il consiglio di amministrazione dovrà essere ricostituito.

Le attribuzioni del presidente, le attribuzioni del consiglio di amministrazione e

quelle della giunta esecutiva sono stabilite nei singoli statuti previsti dal successivo articolo 19.

ART. 12.

La revisione della gestione degli istituti zooprofilattici sperimentali è affidata ad un collegio sindacale composto da un funzionario, designato dal ministero del tesoro, che lo presiede, da un rappresentante del ministero della sanità scelto tra i funzionari della carriera direttiva amministrativa o di ragioneria del ministero stesso e da un membro designato dal consiglio di amministrazione dell'istituto, che sia estraneo a questo e che risulti iscritto in uno degli albi dei revisori delle province comprese nella circoscrizione dell'istituto.

Il collegio sindacale è nominato dal ministro per la sanità e provvede al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione ed il rendiconto, redigendo apposite relazioni ed effettua verifiche di cassa.

I sindaci esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio di amministrazione.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere riconfermati.

ART. 13.

Alla direzione di ciascun istituto è preposto un direttore laureato in medicina veterinaria che dirige il personale dipendente, impartisce le necessarie direttive tecnico-scientifiche e sovrintende a tutto il funzionamento dell'istituto per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione, su parere conforme del direttore, può conferire ad un aiuto l'incarico di sostituire il direttore stesso, in caso di assenza o impedimento, o altro speciale incarico.

ART. 14.

Il personale veterinario degli istituti zooprofilattici sperimentali è inquadrato con le seguenti qualifiche: direttore, aiuto, capo di laboratorio, assistente.

L'assunzione del predetto personale è effettuata nella qualifica di assistente mediante pubblico concorso per titoli ed esami.

La nomina al posto di direttore è fatta per concorso per titoli, cui sono ammessi i diret-

tori degli altri istituti zooprofilattici sperimentali e gli aiuti di tutti gli istituti che abbiano almeno tre anni di anzianità nella qualifica. Qualora il concorso dia esito negativo il posto è messo a concorso pubblico per titoli ed esami, cui possono partecipare i laureati in medicina veterinaria abilitati all'esercizio professionale da almeno dieci anni.

La commissione giudicatrice del concorso a posti di assistente è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto ed è composta da un ispettore generale veterinario, dal direttore dell'istituto, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo di malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria ovvero in microbiologia, e da un primo ricercatore della carriera dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva del Ministero della sanità.

La commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'istituto ed è composta dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero di sanità, dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità, da un direttore di istituto zooprofilattico sperimentale in servizio di ruolo o in quiescenza, da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo in malattie infettive, profilassi e polizia veterinaria o in microbiologia e da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità con qualifica non inferiore a ispettore generale. Le funzioni di segretario sono disimpegnate da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

Le norme per lo svolgimento dei concorsi e quelle concernenti le promozioni a capo di laboratorio e ad aiuto sono stabilite con il regolamento di cui al successivo articolo 20. Il Ministro per la sanità stabilisce con proprio decreto il programma di esame per i concorsi stessi.

#### ART. 15.

Gli istituti zooprofilattici sperimentali, entro 15 giorni dalla adozione, devono trasmettere al Ministero della sanità, che entro 30 giorni dalla data di ricezione ha facoltà di annullarle, le deliberazioni riguardanti:

a) le spese che vincolano i bilanci per oltre 5 anni;

b) le trasformazioni o le diminuzioni di patrimonio per un valore superiore a lire 50 milioni.

Sono soggetti all'approvazione dell'organo di vigilanza i bilanci preventivi e i conti consuntivi.

ART. 16.

La vigilanza tecnica sul funzionamento degli istituti zooprofilattici sperimentali, anche per quanto concerne l'applicazione delle direttive del Ministero della sanità, è esercitata nelle singole province dai veterinari provinciali.

ART. 17.

È istituito presso il Ministero della sanità il comitato nazionale degli istituti zooprofilattici sperimentali, costituito:

a) dal direttore generale dei servizi veterinari del Ministero della sanità, che lo presiede;

b) dai presidenti e dai direttori degli istituti zooprofilattici sperimentali;

c) dal capo dei laboratori di veterinaria dell'istituto superiore di sanità;

d) da un esperto designato dal Ministro per la sanità;

e) da un consigliere di Stato designato dal presidente del consiglio di Stato;

f) dal direttore della ragioneria centrale presso il Ministero della sanità;

g) da un ispettore generale capo della ragioneria generale dello Stato;

h) da un ispettore generale amministrativo del Ministero della sanità.

i) da un rappresentante del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

l) da un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione.

Disimpegna le funzioni di segretario un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanità.

ART. 18.

Il comitato provvede:

a) a proporre al Ministero della sanità il piano di coordinamento delle attività produttive obbligatorie di cui al secondo comma del precedente articolo 4;

b) a proporre al Ministero della sanità il piano di coordinamento degli studi e delle ricerche sperimentali;

c) a coordinare le attività editoriali e di propaganda degli istituti zooprofilattici sperimentali.

L'utile derivante dalla gestione delle attività produttive di cui alla lettera a) del pre-

cedente comma è destinato al miglioramento dei servizi demandati agli istituti zooprofilattici sperimentali ed è ripartito, in proporzione alle necessità locali, secondo un piano annuale predisposto dal comitato stesso, con le modalità che saranno determinate con decreto del Ministro per la sanità.

## ART. 19.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, gli istituti zooprofilattici sperimentali devono provvedere alla revisione dei propri statuti uniformandoli alle disposizioni della presente legge e tenendo conto delle particolari esigenze locali in cui si svolge l'attività degli enti.

Gli statuti sono approvati con decreto del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per il tesoro.

Qualora non sia provveduto entro il termine fissato, il Ministro per la sanità nomina un commissario straordinario con il compito di provvedere alla revisione dello statuto.

## ART. 20.

Il consiglio di amministrazione, nominato in applicazione della presente legge, provvederà, entro un anno dalla sua nomina, a deliberare il regolamento per l'ordinamento interno e per l'organico del personale.

Il regolamento stesso deve contenere:

1) la consistenza numerica, le norme di assunzione, lo stato giuridico e il trattamento economico a qualsiasi titolo di attività e di quiescenza del personale, compreso il direttore;

2) l'ordinamento interno dell'istituto e il numero e la specialità dei laboratori da esso gestiti.

Il regolamento è approvato dal Ministero della sanità di concerto col Ministero del tesoro.

## ART. 21.

Il personale di ruolo in servizio al momento dell'entrata in vigore della presente legge è mantenuto in servizio e conserva, come assegno *ad personam* riassorbibile con i successivi aumenti, esclusi gli aumenti periodici biennali, la eventuale differenza tra lo stipendio in godimento all'atto dell'entrata in vigore della presente legge e quello spettante a norma del nuovo ordinamento.

ART. 22.

All'onere di lire 1.500 milioni, in ragione d'anno, di cui al precedente articolo 7 ed a quello per il funzionamento del comitato nazionale di cui all'articolo 17, valutato in lire 25 milioni annue, sarà fatto fronte, per lire 740 milioni, in ragione d'anno, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 1283 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno finanziario 1967 e dei corrispondenti capitoli per gli anni successivi e per lire 785 milioni, in ragione d'anno, con una quota delle maggiori entrate recate dal provvedimento concernente modifiche e integrazioni alla tabella dei diritti per la visita sanitaria del bestiame e dei prodotti e avanzi animali ai confini dello Stato, ai termini dell'articolo 32 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, come modificato con decreto-legislativo del Capo provvisorio dello Stato 27 settembre 1947, n. 1099.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

## IV LEGISLATURA — DOCUMENTI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI

TABELLA A.  
(Articolo 2)DENOMINAZIONE DEGLI ISTITUTI ZOOPROFILATTICI SPERIMENTALI  
E RELATIVE CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI

DENOMINAZIONE	SEDE	PROVINCE
Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte e della Liguria	Torino	Alessandria, Asti, Cuneo, Novara, Torino, Vercelli, Genova, Imperia, La Spezia, Savona, Valle d'Aosta.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia	Brescia	Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Milano, Pavia, Sondrio, Varese, Bologna, Forlì, Modena, Parma, Piacenza, Ravenna, Reggio Emilia.
Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie (già Istituto zooprofilattico sperimentale delle Tre Venezie)	Padova	Bolzano, Trento, Belluno, Padova, Rovigo, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Gorizia, Trieste, Ferrara.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Umbria e delle Marche	Perugia	Perugia, Terni, Ancona, Macerata, Pesaro.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Lazio e della Toscana (già Istituti zooprofilattici sperimentali del Lazio e della Toscana)	Roma	Frosinone, Latina, Rieti, Roma, Viterbo, Arezzo, Firenze, Grosseto, Livorno, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia, Siena.
Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo (già Istituto zooprofilattico sperimentale di Teramo)	Teramo	L'Aquila, Chieti, Pescara, Teramo, Ascoli Piceno.
Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno (già Stazione sperimentale zooprofilattica del Mezzogiorno Nicola Miraglia)	Portici (Napoli)	Avellino, Benevento, Caserta, Napoli, Salerno, Catanzaro, Cosenza, Reggio Calabria, Potenza.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Puglia (già Istituto zooprofilattico sperimentale Salvatore Baldassarre)	Foggia	Bari, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, Matera, Campobasso.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia	Palermo	Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa, Trapani.
Istituto zooprofilattico sperimentale della Sardegna (già Stazione sperimentale zooprofilattica della Sardegna per la lotta contro le malattie infettive del bestiame)	Sassari	Cagliari, Nuoro, Sassari.